



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

LINA RUBINO

Presidente

ROBERTO SIMONE

Consigliere

MARCO ROSSETTI

Consigliere

PAOLO SPAZIANI

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere – Rel.

Responsabilità da
circolazione stradale –

Ud. 12.5.2026 AC

Cron.

R.G.N. 15733/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al N. 15733/2024 R.G., proposto da:

████████████████████ **s.p.a.**, in persona del procuratore speciale
████████████████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ come da
procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti

- ricorrente -

contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ **e** ██████████
██████████

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 824/2024 pubblicata il
18.3.2024;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 12.5.2026
dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.



FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14.9.2016, il Giudice di pace di Cerignola – pronunciando sulle cause riunite, separatamente proposte da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] contro [REDACTED] s.p.a. (ora [REDACTED] s.p.a.) e [REDACTED] [REDACTED] per il ristoro dei danni dagli stessi subiti quali terzi trasportati sulla vettura di quest'ultimo in occasione di un sinistro avvenuto in data 17.4.2009 – condannò i convenuti in solido al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] della somma di € 1.032,00 ed in favore di [REDACTED] [REDACTED] della somma di € 997,91, oltre accessori e spese.

Avverso detta sentenza, [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] proposero appello, lamentando l'erroneo calcolo delle spese processuali. Il Tribunale di Foggia, nella resistenza di [REDACTED] s.p.a. e nella contumacia di [REDACTED] [REDACTED] con sentenza del 18.3.2024, accolse l'appello, rideterminando *in melius* le spese di lite di primo grado liquidate in favore degli originari attori e regolando quelle d'appello secondo soccombenza.

Avverso detta sentenza, [REDACTED] s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; gli intimati non hanno svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la "*violazione e falsa applicazione dell'art. 301 c.p.c.: nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia a causa della mancata interruzione del*



processo per decesso dell'unico difensore costituito per l'appellata". Si rileva che il giudizio d'appello avrebbe dovuto dichiararsi interrotto, per effetto del decesso dell'unico procuratore di essa ricorrente, avv. [REDACTED] nel corso di quel giudizio; gli effetti del decesso, si evidenzia, operano automaticamente, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto le parti o il giudice.

2.1 – Anzitutto, va dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata dalla ricorrente, giacché essa è del tutto priva di qualsiasi contenuto illustrativo delle doglianze e non risponde, quindi, allo schema legale tipico dell'atto.

3.1 – Ciò posto, l'unico motivo del ricorso è fondato.

Dalla sentenza impugnata risulta che l'avv. [REDACTED] [REDACTED] era l'unico procuratore costituito di [REDACTED] in grado d'appello. La ricorrente ha prodotto certificato di morte del predetto legale in data 1.2.2021 e dalla stessa sentenza risulta che, in epoca successiva, sono state tenute più udienze, compresa quella di discussione in forma cartolare in data 18.3.2024, cui ha fatto seguito la sentenza qui impugnata, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Risulta quindi pianamente applicabile il principio per cui *"la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, [ma] presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella*



specie, la S.C. ha rilevato l'esistenza di tale pregiudizio nel fatto che, in conseguenza dell'intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, la parte ricorrente non avesse potuto spiegare le proprie difese in due udienze consecutive, di cui la seconda di precisazione delle conclusioni)" (Cass. n. 29295/2024).

4.1 – In definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 12.5.2026.

Il Presidente
Lina Rubino

